



COMUNE DI RONZONE
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

CIMITERIALE

COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 23.07.2001

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 dd. 30.11.2001

n. 07 dd. 21.06.2004

n. 30 dd. 03.08.2005

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, con riferimento alle norme in materia di polizia mortuaria, approvate con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Articolo 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati direttamente dal Comune, con proprio personale dipendente.

Articolo 3 – COMMISSIONE CONSULTIVA CIMITERIALE

1. Per l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente regolamento, viene istituita una Commissione Consultiva Cimiteriale composta dai seguenti membri:
 - a) il Sindaco, o Assessore delegato, che la presiede,
 - b) quattro rappresentanti designati dal Consiglio comunale, dei quali due designati dalle minoranze,
 - c) il Segretario, senza diritto di voto, avente le funzioni di verbalizzante.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale dopo le designazioni, da parte del Consiglio, dei membri di cui alla lettera b) del primo comma.
3. I componenti elettivi restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha eletti.

Articolo 4 – CONVOCAZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CIMITERIALE

1. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.
2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:
 - a) proposte di modifica e di integrazioni al regolamento cimiteriale;
 - b) contenzioso fra i privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe;
 - c) altri provvedimenti previsti dal presente regolamento o sui quali il Sindaco intenda acquisire il parere della Commissione;
 - d) parere preventivo su progetti e varianti.

TITOLO II° - NORME IGIENICO SANITARIE

Capo I° - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti

Articolo 5 – DENUNCIA DI MORTE E DELLE SUE CAUSE

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo Stato Civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 6 – VISITA NECROSCOPICA

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto su territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti a constatare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 7 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 6.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D.P.R. n. 285/1990, su indicazione dei responsabili sanitari.

Articolo 8 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel deposito di osservazione, costituito presso la camera mortuaria del cimitero comunale convenzionato di Malosco, sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 9 – OBITORIO

1. L'obitorio comunale è istituito presso le strutture dell'Azienda Provinciale per Servizi Sanitari, Distretto di Cles ed è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 10 – CASSE FUNEBRI

1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25 mm, con le caratteristiche previste dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. In caso di tumulazione, per il trasporto all'estero e per il trasporto da comune a comune, con distanza superiore a 100 Km, la cassa di legno deve essere racchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge.
3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data del decesso.

Articolo 11 – RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE.

1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII ed VIII del D.P.R. n. 285/1990.

Capo II* - Trasporti e servizi funebri.

Articolo 12 – TRASPORTI FUNEBRI.

1. I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto delle disposizioni del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e del vigente Regolamento comunale per i trasporti funebri.
2. Per trasporto funebre si intende:
 - a) Il trasporto di salme dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, alla camera mortuaria;
 - b) Il trasporto di salme o feretri dal luogo del decesso od ove si trovino, al cimitero ove deve avvenire la sepoltura;
 - c) Il trasporto di feretri, di cassette ossario, da un cimitero ad un altro nello stesso Comune o di Comune diverso.

3. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con diritto di privativa (ai sensi del R.D. 15.10.1925):
 - a) Direttamente in economia, con mezzi e personale propri;
 - b) Mediante appalto a terzi.
4. I trasporti funebri nel Comune di Ronzone sono a categoria unica.

Articolo 13 – PERCORSI DEI FUNERALI

1. Di norma i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, obitorio, camera mortuaria, deposito di osservazione) alla chiesa e da questa al cimitero.

Articolo 14 – FUNERALI DEGLI INDIGENTI

1. IL Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale ed all'inumazione nei campi comuni degli indigenti e delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale.

Capo III* – Servizi cimiteriali.

Articolo 15 – INUMAZIONI ORDINARIE.

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre, con le modalità e caratteristiche previste dagli artt. 71,72 e 73 del D.P.R. 285/1990.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Le sepolture devono essere effettuate esclusivamente mediante inumazione. Le fosse devono essere scavate cominciando dallo spigolo a nord dell'arco formato dal muro perimetrale a valle, iniziando dalla fossa più vicina al muro e di seguito verso l'interno e proseguendo utilizzando le tre file di campi di inumazione più vicini al muro esterno. Esaurite le tre file esterne al viale centrale, si procederà ad utilizzare con lo stesso sistema i due settori interni a partire da nord.
4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono inoltre avere nella parte più profonda, una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
6. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
8. Salvo prescrizioni contrarie di natura sanitaria, è consentita l'inumazione delle salme nelle tombe di famiglia della parte vecchia del cimitero agli aventi diritto, in base a concessioni rilasciate, debitamente documentate.

Articolo 16 – DEFINIZIONI.

Le esumazioni e le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

- 1) ESUMAZIONI ORDINARIE: vengono effettuate dopo lo scadere del termine fissato per il ciclo di mineralizzazione dei cadaveri (mai inferiore ai 10 anni). Nella fattispecie dei cimiteri comunali, vengono effettuate:
 - nei campi di inumazione comune, all'atto dell'effettuazione della fossa per una nuova sepoltura;
 - nei campi di inumazione dati in concessione, allo scadere del periodo di concessione, semprechè siano trascorsi 10 anni dall'ultima sepoltura.
- 2) ESUMAZIONI STRAORDINARIE: vengono effettuate su ordine dell'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasporto della salma in altra sepoltura o per sottoporla a cremazione. In entrambi i casi è obbligatoria la presenza dell'Ufficiale Sanitario.
- 3) ESTUMULAZIONI ORD./STRAORD. : valgono le stesse norme prima viste per le esumazioni, con l'accoglimento che, ove si riscontrasse la mancata demineralizzazione delle salme, i feretri estumulati siano inumati, naturalmente dopo aver praticato gli opportuni squarci nel coperchio di metallo.

Articolo 17 – ESUMAZIONI ORDINARIE.

1. Salvo diverse disposizioni adottate dall'Autorità Sanitaria, le salme vengono riesumate a compiuta mineralizzazione dei cadaveri, e comunque dopo un decennio dalla inumazione, nel caso in cui si rendesse necessario dello spazio.
2. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo articolo 22.

Articolo 18 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione, nel caso vi sia necessità di creare posti.
2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che siano state praticate nella cassa metallica opportune coperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Le inumazioni dei feretri estumulati saranno effettuate in uno dei campi comuni ad inumazione, scelto sulla base di criteri tecnici.

Articolo 19 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.

1. Le salme possono essere esumate o estumulate prima dei termini ordinari per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1999.

Articolo 20 – CREMAZIONE.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 21 – OSSARIO COMUNE

1. Nell'ossario comune, vanno immessi, in maniera sciolta e senza uso di contenitori, i resti delle esumazioni od estumulazioni, qualora non sia prevista altra destinazione, richiesta dai familiari.
2. L'ossario comune deve essere provvisto di opportuna chiusura in sommità, in modo da non permettere la visione al pubblico.

Articolo 22 – CASSETTE OSSARIO

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario dovranno essere tali da poter essere accolte nelle cellette ossario di cui all'art. 24 aventi le seguenti dimensioni: lunghezza cm 60, larghezza cm 30 ed altezza cm 30.
3. Le cassette ossario sono collocate nelle cellette dell'ossario.

Articolo 23 – URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono avere dimensioni tali da poter essere accolte nelle cellette ossario di cui all'art.25 aventi le seguenti dimensioni: lunghezza cm 60, larghezza cm 30 ed altezza cm 30. Le urne cinerarie sono collocate nelle cellette cinerarie.

Articolo 24 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono situate in maniera sovrapposta all'interno del cimitero o lungo il muro di cinta dello stesso.
2. In esse vengono accolte le cassette, di cui all'art. precedente n. 22.

Articolo 25 – CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono situate in maniera sovrapposta all'interno del cimitero o lungo il muro di cinta dello stesso.
2. In esse vengono accolte le cassette, di cui all'art. precedente n. 23.

Articolo 26 – SERVIZI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi:
 - A) l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni;
 - B) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - C) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune.

Articolo 27 – SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono a carico dei privati, sulla base di una tariffa determinata dal Consiglio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'esumazione straordinaria;
 - b) l'estumulazione straordinaria;
 - c) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - d) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;
 - e) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cimitero a pagamento;
 - f) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione, a norma delle vigenti disposizioni, ove nel futuro si verifichi tale eventualità;
 - g) il trasporto della salma dall'abitazione dalla Chiesa parrocchiale al cimitero ovvero dall'abitazione di residenza nel Comune sino alla Chiesa e successivamente al cimitero, a seconda del luogo ove abbia inizio il corteo funebre.
2. La tariffa viene annualmente aggiornata in base all'indice ISTAT sul costo della vita in modo automatico attraverso semplice determinazione per la sua definizione, del responsabile del servizio comunale competente.

TITOLO III° - IL CIMITERO COMUNALE

Capo I° - Le strutture cimiteriali

Articolo 28 – IL CIMITERO COMUNALE

1. L'organizzazione interna del cimitero comunale di Ronzone è evidenziata nell'apposita planimetria.
2. Eventuali progetti di ampliamento del cimitero dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 29 – STRUTTURE CIMITERIALI

1. Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture:
 - a) aree destinate ai campi di inumazione comune; una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione e da sala per autopsie

- b) un ossario ed un cinerario comuni;
- c) un ossario individuale a pagamento;
- d) un cinerario individuale a pagamento;
- e) Il cimitero utilizzerà per gli scopi cui è destinata la camera mortuaria del cimitero di Malosco che funziona anche come deposito di osservazione e da sala per autopsie. Allo scopo il Comune di Ronzone stipulerà idonea convenzione con il limitrofo Comune di Malosco che dispone della struttura, recentemente realizzata e funzionante, sita in quel cimitero.

Articolo 30 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA

1. Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal comune e residenti fuori da esso purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita, oltre a religiosi.

Articolo 31 – CAMERA MORTUARIA e SALA AUTOPSIE

1. La camera mortuaria è situata all'interno del cimitero di Malosco come da convenzione citata. Può essere utilizzata anche come sala per autopsie, in quanto ne possiede le caratteristiche.
2. Le modalità e le condizioni di utilizzo e di pulizia e di manutenzione della struttura nonché la definizione del riparto dei costi di gestione, saranno oggetto del contenuto della convenzione da stipularsi con il Comune di Malosco che rimane comunque responsabile in tal senso.

Articolo 32 – OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Nel cinerario comune sono collocate e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Articolo 33 – LAPIDI E MONUMENTI STORICO – ARTISTICI

1. Il Comune di Ronzone si assume la cura e la manutenzione delle lapidi e dei monumenti storico-artistici di cui ha la proprietà e che verranno individuati in apposito elenco in sede di redazione ed aggiornamento dell'inventario comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale.
2. Tale elenco potrà essere modificato, sentito il parere della Commissione cimiteriale, allo scopo di tutelare altre memorie significative delle onoranze tributate ai morti dai cittadini di Ronzone.

Capo II* - La custodia del cimitero.

Articolo 34 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 35 – UFFICI COMUNALI – RIPARTIZIONE COMPITI

1. UFFICIO DELLO STATO CIVILE: ad esso compete la responsabilità dell'intero servizio cimiteriale comunale così come previsto dal presente regolamento e dal DPR 10.09.90 nr. 285, eccettuato quanto di competenza degli altri uffici, come qui di seguito specificato. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Stato Civile, per l'espletamento dei compiti demandategli si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Polizia comunale, del custode del cimitero, nonché del personale necroforo individuato dalla Pianta Organica del Comune.
2. UFFICIO TECNICO: ad esso compete la responsabilità della manutenzione, salvaguardia e regolamentazione dell'intera struttura cimiteriale comunale.

Istruisce le pratiche inerenti le domande di apposizione di lapidi o altri ornamenti richiesti da privati. Prima del loro inoltramento al Sindaco, è tenuto a dare parere scritto. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico si avvale, per il disbrigo dei compiti affidatigli, del personale necroforo e della squadra operai del Comune.

3. UFFICIO SEGRETERIA: ad esso compete l'accoglimento e l'istruzione delle pratiche inerenti le domande di concessione presentate dai privati, qualsiasi altra pratica che presupponga atti deliberativi della giunta o del consiglio comunale o la redazione di contratti di qualsiasi tipo, ed il rilascio delle concessioni stesse.
4. UFFICIO RAGIONERIA: è tenuto a provvedere all'incasso delle tasse previste per le concessioni private, per i trasporti e i servizi speciali.
5. CUSTODI CIMITERIALI: compete all'operaio comunale, il compito di custode cimiteriale il quale è tenuto al puntuale e sollecito disbrigo dei compiti che gli vengono affidati dai responsabili degli Uffici di Stato Civile e Tecnico per le sfere di loro competenza.

Articolo 36 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato al personale operaio comunale; nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria, per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'Ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico – funzionali, in condizioni di lavoro in applicazione della L. 626/94, egli deve provvedere a:
 - a) coordinare gli interventi di pulizia, sgombero neve, manutenzione e conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - b) aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione Cimiteriale;
 - c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art.52 del D.P.R. n. 285/1990, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
 - d) coordinare gli addetti, alle operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste dal presente Regolamento;
 - e) segnalare all'Ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate;
 - f) sorvegliare sulla corretta esecuzione dei progetti autorizzati.
2. Il servizio di manutenzione è affidato all'operaio ovvero, ove necessario, ceduto in appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti impartitegli dall'Autorità Sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'Ufficio Tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, in condizioni di lavoro in applicazione alla L. 626/94, deve provvedere a:
 - a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture;
 - b) eseguire in collaborazione con gli altri addetti ove previsto, le operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previsti nel presente regolamento;
 - c) segnalare all'ufficio tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate;
 - d) quant'altro contenuto nel mansionario (per il dipendente comunale) e nel capitolo d'appalto (nel caso di appalto esterno).

Articolo 37 – REGISTRI CIMITERIALI

1. Il responsabile del servizio iscrive su apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data. L'ora ed il luogo dell'inumazione;
 - b) le generalità come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ossa o di cenere;
 - d) annotazioni in ordine a casi infetti o di portatori di radioattività.
2. Il registro viene conservato presso l'archivio comunale.

TITOLO IV° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 38 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI

1. Le inumazioni saranno effettuate secondo l'ordine che verrà indicato nelle relative planimetrie.
2. Completato il ciclo delle inumazioni, ad avvenuta mineralizzazione, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

Articolo 39 – CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE PER INUMAZIONE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, a norma dell'articolo 72, secondo comma, del D.P.R. 285/90.

Articolo 40 – CIPPI E LAPIDI

1. Ogni fossa nei campi ad inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del Comune. Successivamente, da un cippo di pietra o lapide, portanti entrambi una targhetta con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a norma dell'art. 70 del D.P.R. 285/90.
2. I parenti del defunto, potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide o altro monumento funebre (crocifisso, scultura o altro) con le seguenti caratteristiche:
 - altezza massima della struttura dal livello del terreno: 80 cm;
 - larghezza massima della lapide: 60 cm;
 - dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza. 80 cm di larghezza, 10 cm di altezza e 10 cm di spessore.
3. E' vietata la posa di pietre tombali a terra (orizzontali) di superficie superiore ad 1/3 della superficie assegnata.

Articolo 41 – OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

Articolo 42 – RECUPERO MATERIALI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza del periodo di mineralizzazione, comunque non inferiore a 10 anni, o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'Amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO V° - SEPOLTURE PRIVATE NELL'OSSARIO O CINERARIO IN CONCESSIONE

Capo I° - Durata e contenuti delle concessioni

Articolo 43– CONCESSIONARIO

1. Si intende per concessionario della tomba privata (Ossario o cinerario individuale), il soggetto cui è destinata la concessione..

Articolo 44 – DURATA DELLE CONCESSIONI E REVOCA

1. Le concessioni per le cellette ossario e cinerarie sono temporanee, non vengono interrotte da eventuali subentri e sono regolamentate come segue:
 - a) per le cellette ossario la concessione ha una durata di anni venti ed è rinnovabile una sola volta;
 - b) per le cellette cinerarie la concessione ha una durata di anni venti ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 45 – TARIFFA DELLE CONCESSIONI

1. La tariffa delle concessioni è determinata dal competente organo comunale sulla base dei costi sostenuti dal Comune per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle tombe di famiglia e cellette ossario e cinerarie.
2. La tariffa viene annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita.

Articolo 46 – DIRITTO ALLA CONCESSIONE E ALLA SEPOLTURA NELL' OSSARIO O CINERARIO INDIVIDUALE.

1. Hanno diritto alle concessioni di cui al presente titolo tutti coloro che hanno diritto alla sepoltura nel cimitero comunale a sensi dell'art.30 del presente regolamento.
2. Il diritto di uso delle cellette private concesse, è riservato alle persona del concessionario.

ARTICOLO 47 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario in caso di concessione a persona vivente, e successivamente i congiunti del medesimo, hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente Regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
2. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione tra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.
3. I concessionari e/o i loro congiunti hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare contestualmente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono eventualmente collocati.

Articolo 48 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le concessioni saranno di regola assegnate a seguito di domanda da presentarsi presso il Comune da parte di terzi successivamente al decesso dell'avente diritto.
2. A cura del Comune, verrà redatto e aggiornato l'elenco dei concessionari che avranno diritto all'assegnazione della prima celletta libera del cinerario o dell'ossario nell'ordine di utilizzo degli stessi stabilito dal Comune medesimo, al momento in cui venga richiesta la deposizione rispettivamente delle ceneri o dei resti del defunto.
3. La concessione decorrerà comunque dalla data di effettivo utilizzo della stessa, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario o dei famigliari, di versare contestualmente il corrispettivo della tariffa vigente in quel momento.

Articolo 49 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, gli interessati alla conservazione della concessione potranno presentare domanda di rinnovo della concessione in favore del defunto ivi sepolto con le stesse modalità previste dal presente regolamento per il rilascio di concessioni.
2. Il rinnovo sarà accordato, sentito il parere della Commissione cimiteriale, in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa.

Articolo 50 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, la celletta cineraria o ossario e quanto sulla stessa è stato posto o costruito cadrà nella disponibilità del Comune.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, verrà stilato e reso disponibile al pubblico l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare. L'avviso di scadenza verrà comunicato agli interessati.

Articolo 51 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decade, con provvedimento del Segretario Comunale, nei casi seguenti:
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti dal presente Regolamento;
 - b) quando la celletta venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono, tale da provocarne il degrado;
 - c) quando i concessionari compiano atti che dimostrino l'intenzione di fare della celletta privata oggetto di lucro e di speculazione;

Articolo 52 – PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E DI REVOCA

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Segretario Comunale notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irregolarità, la proposta di decadenza o di revoca con l'indicazione delle relative motivazioni.
2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva sentito il parere della Commissione cimiteriale.

Capo II* - Ossari e cinerari individuali

Articolo 53 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI

1. Le cellette hanno dimensione di cm 40x40 ciascuna e sono disposte su file verticali di quattro.
2. Un adeguato numero di cellette verrà destinato al deposito delle urne cinerarie contenenti i resti delle cremazioni.
3. Le cellette per ossari e quelle per le urne cinerarie sono concesse secondo l'ordine che verrà indicato in apposita planimetria.

Articolo 54 – CARATTERISTICHE ESTERNE DELLE LAPIDI

1. Le lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro che verranno previsti in apposito documento redatto dalla Commissione Cimiteriale. E' fatta salva la facoltà di collocare sulla facciata esterna della celletta, ad avvenuta sigillatura, da parte del privato una lapide, targa o bassorilievo in metallo o pietra di qualsiasi tipo, purchè delle dimensioni di cm.40 x cm.40 di lato e cm. 5 di spessore massimo.
2. E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base degli ossari e dei cinerari.

Articolo 60 – NORME GENERALI PER IL PUBBLICO

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è VIETATO:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) Introdurre oggetti estranei od indecorosi;
- c) Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) Asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione degli Uffici comunali preposti;
- f) Calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali o vialetti;
- g) Disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo do lucro;
- i) Eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Sindaco;
- j) Chiedere elemosina, effettuare raccolta di fondi, salvo non vi sia autorizzazione scritta del Sindaco;
- k) Assistere alla esumazioni od estumulazioni di persone estranee o nei casi in cui ciò sia espressamente vietato;
- l) Riprodurre sui monumenti ed ornamenti funebri, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi.
- m) Coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, che possono presentare nel corso degli anni una radicazione piuttosto sviluppata;
- n) Introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori autorizzati, da eseguirsi nel cimitero. Gli elementi identificativi di tali mezzi devono risultare nell'autorizzazione. Da tale divieto sono esclusi i mezzi comunali o perlomeno usati dal personale necroforo.

Articolo 61 – NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE

1. Il personale necroforo o comunque adibito ai lavori cimiteriali in genere, è tenuto al rispetto del presente regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Inoltre è TENUTO:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo. All'uopo l'Amministrazione comunale fornirà al personale necroforo una divisa che è fatto obbligo indossare nel corso dell'effettuazione dei servi cimiteriali.
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

TITOLO VI° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 – SANZIONI

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco, sarà punito con una sanzione amministrativa da Lire 300.000= (Euro 154,94) a Lire 500.000= (Euro 258,23), oltre alla messa in pristino.
2. I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione da Lire 100.000 (Euro 51,65) a Lire 200.000= (Euro 103,29), oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

Articolo 63 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i limiti loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

Articolo 64 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità.

Articolo 65 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta pubblicazione ed esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso, e comunque non prima dell'apertura dell'area di nuovo ampliamento del cimitero di Ronzone, se successiva.